



# GROSSETO SUD

AMBITO  
TERRITORIALE  
DI CACCIA

Cod. Fisc.  
92090550531

Via B. Buozzi 55  
58100 Grosseto

Telefono  
0564 417375

Fax  
0564 420140

Sito internet  
www.atc7grsud.it

e-mail  
info@atc7grsud.it

pec  
info@pec.atc7grsud.it

## PARERE ALLA PROPOSTA DI PFVR

(proposta di deliberazione n.508) rif.ns prot.923 del 04/06/2025

Documento di riferimento: allegato 2 (volume II pianificazione)

Questo Comitato, riunitosi in data 13/06/2025, ha predisposto il parere richiesto con Vs comunicazione al prot.8094/02/12 del 04/06/2025.

Le osservazioni e le proposte sono illustrate nello schema sottostante, così articolato:

- riferimento del PFVR (obiettivo specifico-obiettivo operativo-titolo);
- pagina di riferimento del documento – Declaratoria/tematica;
- osservazioni-proposte.

In particolare, le osservazioni di questo Comitato, si sono soffermate sulle parti del documento ritenute meno condivisibili o contenenti sviste, incongruenze o mancanze.

Dall'analisi del testo proposto emerge come, la redazione del Piano, si fermi all'illustrazione di obiettivi generici e buoni propositi e solo in alcuni casi si addentri nell'individuazione di criteri operativi.

L'esempio più evidente è la tematica riguardante la prevenzione ed il risarcimento dei danni alle produzioni agricole, di sostanziale importanza, ma per la quale sono riportate esclusivamente frasi generiche, contrariamente a quanto invece era stato l'articolato del precedente PFVR.

Per questo motivo si riporta, nello schema sottostante, l'intero paragrafo inerente i **Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni** del "vecchio" PFVR, così da integrare, con tale suggerimento, la parte mancante nell'attuale PFVR al punto: **OBIETTIVO GENERALE II – GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'.**

Del resto anche nell'importante modifica dell'art. 7 LRT 22/2015 (Programmazione regionale – richiamo alla relazione del RUP – allegato 8 pag.4) è previsto che *la Regione stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili e a definire i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.*

Altra sottolineatura che riteniamo necessaria è relativa alla mancata individuazione delle risorse per la realizzazione dei così detti "obiettivi".

Del resto anche dalle indicazioni ricevute nel percorso della formazione del piano (relazione del RUP - allegato 8 pag.10 punto 13), era emerso che *il piano deve non solo fissare gli obiettivi, ma anche indicare le risorse mediante le quali raggiungere gli obiettivi. Diversamente non si ha vera programmazione.*

L'individuazione delle risorse è quantomai urgente in questo PFVR, rispetto a quello precedente, a causa della sempre più difficile collaborazione da parte del volontariato, oramai quasi introvabile, e delle norme sempre più stringenti riguardanti la sicurezza.

Molti dei compiti precedentemente affidati agli associati ed ai volontari in genere, devono ora essere svolti da ditte specializzate, così che i costi sostenuti dagli ambiti territoriali di caccia divengono, in certi casi, difficilmente sostenibili (pensiamo ad esempio alla tabellazione degli istituti, alla realizzazione e manutenzione dei recinti di ambientamento, alla gestione dei monitoraggi e dei censimenti ...).



Insistere su una programmazione che fa affidamento quasi esclusivamente sul volontariato, è divenuto anacronistico e non rispondente alla realtà delle cose.

D'altro canto, questi aspetti, ovvero la *riduzione del volontariato attivo* e la *forte riduzione di risorse economiche*, erano già emersi in maniera preponderante nella *PREMESSA* al documento di pianificazione; rimane perciò curioso il fatto che, verificati in premessa *i problemi che metteranno a nudo, se non correttamente e coerentemente affrontati in tempi ristretti, le contraddizioni di fondo dell'attuale filosofia relativa alla gestione faunistica e faunistico venatoria ...* si proceda poi, in sede di *obiettivi generali, specifici e operativi*, su una strada diametralmente opposta.

Una ulteriore riflessione deve essere fatta in merito al contenuto della proposta riguardante *le modifiche e le nuove autorizzazioni degli istituti*, là dove è prevista, per queste, (modifiche e nuove autorizzazioni), una cadenza biennale.

Una recente sentenza del TAR toscano Sez.II sul ricorso EPS e CORIFAT, che ha visto i soggetti promotori soccombenti, cita testualmente: *"la disciplina nazionale prevede solo la possibilità che le modifiche e le variazioni al piano avvengano con cadenza quinquennale"*. L'art. 14, comma 7 della L. n. 157/1992, infatti, dispone che *"[...] Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale"*.

Pur condividendo la proposta (cadenza biennale) si ritiene doveroso, alla luce di tale sentenza, nella quale si richiama la periodicità definita con legge nazionale, evidenziare l'incongruenza contenuta nella proposta di piano e la possibilità concreta che questa si presti a possibili nuovi ricorsi.

Per quanto concerne le modifiche territoriali, produrremmo nei prossimi giorni le proposte predisposte e già deliberate da questo Comitato, così che possano essere sottoposte alla verifica e approvazione da parte della Regione Toscana.

Questo Comitato si augura che gli aspetti evidenziati nel documento, siano accolti ed integrati documento proposto, così che il nuovo PFVR divenga, effettivamente, lo *strumento di pianificazione con il quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi*.

Riferimento PFVR	Declaratoria/tematica	PARERE - OSSERVAZIONI E PROPOSTE
<b>OBIETTIVO GENERALE II – GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'</b>  <b>Obiettivo specifico I – Gestione della piccola fauna stanziale</b>  <b>Obiettivo operativo – Sviluppo e mantenimento di popolazioni vitali e prelievo sostenibile</b>  <b>CAP.3 – GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'</b>  <b>3.1 CRITERI GESTIONALI PER LA PICCOLA FAUNA STANZIALE</b>	<b>ZONE SPERIMENTALI - APG</b>  <b>Pag 16</b>  <i>istituire, sentiti gli ATC, delle zone sperimentali dove pianificare la caccia alla piccola selvaggina stanziale (Area a Particolare Gestione APG)</i>    <b>pag.52, 53</b>  <i>Le modalità di iscrizione dovranno garantire parità di condizione ...</i>	Le APG non possono essere definite <i>zone sperimentali</i> . La loro esistenza risale a prima della costituzione degli ATC.  L'esperienza ci dice che le così dette APG si sono rivelate un vero e proprio fallimento; quelle precedentemente presenti sul territorio dell'ATC 7, sono state tutte revocate.  Si sono rivelate un dispendio di risorse sia per l'ATC che per il singolo cacciatore.  Del resto anche l'attuale proposta di piano non specifica la finalità della tipologia di istituto e si limita a regolamentare le condizioni di accesso, ribadendo in via teorica una vaga e inconsistente idea di <i>carattere sperimentale</i> .  Risulta incomprensibile una regolamentazione così dettagliata per le APG, quando in altri settori, come ad <i>esempio i danni alle produzioni agricole</i> , il PFVR contiene solamente delle generiche indicazioni di poche righe.



	<p><i>Tali aree dovranno assumere caratteristiche sperimentali e saranno istituite sulla base delle valutazioni tecnico-gestionali dei singoli ATC. ...</i></p>	<p>Si fa notare che per la realizzazione ed il mantenimento di tali istituti servono notevoli risorse economiche e personale volontario (oramai quasi introvabile) per: realizzazione e manutenzione della tabellazione dei confini, vigilanza venatoria, predisposizione di software per gli accessi e rendicontazione delle uscite e degli abbattimenti, monitoraggio, ecc ...,</p> <p>Considerato che già ora è necessario rivolgersi a ditte specializzate per i numerosi interventi sul territorio (tabellazione, decespugliamento, ecc...), ulteriori spese risultano insostenibili per l'ATC.</p> <p>Si ritiene necessario che, oltre a dare indicazioni su cosa fare, si individui anche con quali risorse realizzare tali operazioni.</p>
<p><b>OBIETTIVO GENERALE II – GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA'</b></p> <p><i>Obiettivo specifico II – Gestione degli ungulati</i></p> <p><i>Obiettivo operativo – Valorizzazione della risorsa fauna e filiera delle carni.</i></p>	<p>Pag.17</p> <p><i>Introdurre la corretta e compatibile utilizzazione delle munizioni al piombo su tutto il territorio regionale ...</i></p> <p><i>e nell'attività venatoria i cui capi abbattuti siano destinati alla commercializzazione delle carni.</i></p>	<p>Prevedere la realizzazione di una apposita cartografia approvata dalla regione, per l'individuazione delle zone umide, nelle quali non è consentito l'uso delle munizioni a piombo.</p> <p>Tali affermazioni non hanno giustificazione in quanto non vi è un riscontro scientifico in merito.</p> <p>Il divieto di l'utilizzo delle munizioni al piombo in caso di <i>capi destinati alla commercializzazione delle carni</i>" può essere plausibile se supportato da riscontri oggettivi di danno sanitario; al momento tali riscontri non sono presenti.</p>
	<p>Pag.17</p> <p><i>Piombo zone umide</i></p> <p>Pag.58</p>	<p>Realizzazione cartografia zone umide</p>
<p><i>Obiettivo generale II – gestione della fauna selvatica e salvaguardia della biodiversità</i></p> <p><i>Obiettivo specifico IV – Salvaguardia ...</i></p> <p><i>Obiettivo operativo – Prevenzione danni ad agricoltura e allevamento</i></p> <p><b>3.4 Salvaguardia della biodiversità faunistica e agricola</b></p>	<p>Pag.19</p> <p><i>Le azioni previste sono:</i></p> <p><i>Stabilire indirizzi per la prevenzione dei danni</i></p> <p>Pag.98</p> <p><i>La Regione ...</i></p> <p><i>mette in atto, attraverso gli ATC sistemi di prevenzione dei danni realizzati prioritariamente attraverso metodi ecologici ...</i></p>	<p>Nell'obiettivo si dice che è necessario: <b>stabilire indirizzi per la prevenzione dei danni</b>, ma non si dà seguito all'intenzione.</p> <p>Forse verrà riportata nelle "linee guida" che aspettiamo da anni ?..</p> <p>Nel PFVR precedente erano ben delineati gli indirizzi per la prevenzione, che vengono ora solo "auspicati"</p> <p>Si riportano i punti ritenuti necessari a <b>stabilire indirizzi per la prevenzione dei danni</b>, GIA' CONTENUTI NEL PRECEDENTE PFVR</p> <p><b>4) Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi</b></p> <p><b>4.1 Competenze</b></p> <p>Gli ATC sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi (anche sottoforma di collaborazione operativa) per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata.</p>



Le Province (ORA LA REGIONE) sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica all'interno degli istituti faunistici di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994, nonché nelle aree protette di cui hanno la gestione diretta, fermo restando che le risorse utilizzate a tale scopo (cioè per prevenzione e risarcimento dei danni nelle aree protette istituite ai sensi della l.r. 49/1995) deriveranno da fondi comunque destinati alle aree protette di cui alla LR 49/1995 e ai Siti della Rete Natura 2000.

Le Province (ORA LA REGIONE) o gli ATC provvedono al risarcimento dei danni anche nella fascia di 200 metri circostanti i confini delle aree sottoposte a divieto di caccia e si rivalgono nei confronti dei responsabili delle aree stesse ai sensi dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994.

#### *4.2 Soggetti beneficiari*

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

#### *4.3 Prevenzione danni*

La prevenzione dei danni è attuata dalle province e dagli ATC in tutto il territorio di competenza mediante una adeguata gestione delle popolazioni di fauna selvatica e mediante la predisposizione di apposite iniziative di prevenzione concordate preventivamente con gli imprenditori agricoli.

Nella destinazione delle risorse disponibili per la tutela delle colture agricole è garantita priorità al finanziamento delle iniziative di prevenzione danni.

Le modalità di controllo della fauna particolarmente idonee a garantire un'efficace prevenzione dei danni alle colture agricole sono quelle che prevedono un tempestivo intervento a seguito della segnalazione da parte degli agricoltori. Pertanto occorre avvalersi di ogni modalità prevista dalla normativa vigente per perseguire l'obiettivo ivi compresa, ove possibile, l'autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi ad effettuare direttamente le catture o gli abbattimenti di ungulati.

Il piano di prevenzione dei danni all'agricoltura è parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati e deve essere predisposto tenuto conto della realtà agricola presente sul territorio, dell'ammontare dei danni che si sono verificati, delle popolazioni animali presenti e delle caratteristiche dei luoghi.

L'azione di prevenzione dei danni può essere esercitata mediante:

- a) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
- b) reti antiuccello;
- c) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica



a bassa intensità;

- d) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, purchè non sia impedito il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi;
- e) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
- f) palloni predator, dissuasori acustici e nastri riflettenti;
- g) interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Oltre alle tipologie suddette le Province (ORA LA REGIONE) e gli ATC possono implementare, anche in via sperimentale, sistemi innovativi di prevenzione.

Costituiscono comunque azione di prevenzione dei danni tutti gli interventi agronomici, ambientali e silvocolturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle produzioni agricole.

La posa in opera e la manutenzione delle strutture di prevenzione sono oggetto di specifiche intese a livello provinciale fra agricoltori interessati, le Organizzazioni professionali agricole e la Provincia o l'ATC competente.

Le Province promuovono periodicamente seminari di aggiornamento e formazione in tema di prevenzione dei danni all'agricoltura rivolti ai soggetti interessati, compresi agricoltori e tecnici.

#### *4.4 Procedure per l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione*

Gli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole possono presentare domanda alla Provincia o all'ATC territorialmente competente.

Specifici interventi di prevenzione danni possono essere suggeriti all'imprenditore agricolo direttamente dalla Provincia o dall'ATC.

Sono esclusi gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo attivabili sul territorio di riferimento.

Non saranno accolte domande per la realizzazione di recinzioni permanenti che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi.

Nella prevenzione dei danni, laddove possibile, devono essere privilegiati gli interventi di miglioramento ambientale e i progetti di dimensioni comprensoriali,



		<p>coordinati con specifici interventi complementari, realizzati tramite la collaborazione tra cacciatori ed agricoltori.</p> <p>Fatti salvi diversi accordi a livello locale, i materiali utilizzati nelle opere di prevenzione restano di proprietà della provincia o dell'ATC competente che li concede agli agricoltori in comodato d'uso gratuito, riservandosi la possibilità del loro ritiro, per altri interventi di prevenzione, nel caso del loro mancato o errato utilizzo, o quando sia venuta meno la necessità del loro impiego. Il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dalla Provincia/ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni definiti negli accordi di cui al par. 4.3 o l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni</p>
<p><b>Obiettivo generale II – gestione della fauna selvatica e salvaguardia della biodiversità</b></p> <p><b>Obiettivo specifico IV – Salvaguardia ...</b></p> <p><b>Obiettivo operativo – Prevenzione danni ad agricoltura e allevamento</b></p>	<p>Pag.19</p> <p>Le azioni previste sono:</p> <p><i>rendere più efficienti le procedure di risarcimento danni adottando criteri su base regionale</i></p>	<p>Nell'obiettivo si dice che è necessario: <b>rendere più efficienti le procedure di risarcimento danni adottando criteri su base regionale</b>, ma non si dà seguito all'intenzione.</p> <p>Forse verrà riportata nelle "linee guida" che aspettiamo da anni ?..</p> <p>Nel PFVR precedente erano ben delineati gli indirizzi per il risarcimento dei danni, che vengono ora solo "auspicati"</p> <p>Si riportano i punti ritenuti necessari a <b>stabilire indirizzi per il risarcimento dei danni</b>, GIA' CONTENUTI NEL PRECEDENTE PFVR</p> <p><b>4.5 Risarcimento danni</b></p> <p>Qualora l'imprenditore agricolo abbia subito un danno alle proprie colture, pur avendo adottato le eventuali misure di prevenzione dei danni, è previsto il risarcimento del danno a carico del soggetto competente.</p> <p>Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.</p> <p>Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) colture erbacee;</li><li>2) colture arboree;</li><li>3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;</li><li>4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio;</li><li>5) colture vivaistiche.</li></ol> <p>Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le serre e le serre/tunnel,</li><li>2) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture</li></ol>



		<p>arboree,</p> <p>3) opere per la regimazione delle acque.</p> <p>Non sono comunque ammessi a risarcimento, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994,</li><li>2) nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone,</li><li>3) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria.</li></ol> <p>Non sono inoltre ammessi a risarcimento:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;</li><li>2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;</li><li>3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;</li><li>4) i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;</li><li>5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;</li><li>6) i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;</li><li>7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;</li><li>8) i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100.</li></ol> <p><b>4.6 Procedure per il risarcimento dei danni</b></p> <p>L'imprenditore agricolo che ha subito un danno alle proprie coltivazioni a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere il risarcimento deve presentare domanda su modulistica unica predisposta a livello regionale all'ATC o alla Provincia competente entro 48 ore dalla constatazione del danno in modo tale da dare al soggetto destinatario l'opportunità di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno.</p> <p>Nella domanda di indennizzo dovranno comunque essere specificati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente con indicazione della partita IVA;</li><li>b) riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;</li><li>c) stima indicativa della superficie e della quantità di prodotto danneggiato;</li></ol>
--	--	--



- d) tipologia di coltura o di opera danneggiata;
- e) le specie di selvaggina ritenute causa del danno e loro approssimativa zona di provenienza;
- f) descrizione dell'attività di prevenzione danni eventualmente adottata;
- g) eventuale sottoscrizione di polizze assicurative con contributo pubblico.

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera la Provincia o l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all'indennizzo riconosciuto.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

La Provincia o l'ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.

La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il tecnico incaricato, che deve avere idonea qualifica e abilitazione, procede ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;
- 2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
- 3) mappatura del danno anche mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
- 4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
- 5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda.

Il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta anteriormente al tempo utile necessario per l'effettuazione del sopralluogo.

Il verbale di sopralluogo deve indicare:



- 1) luogo, data e tecnico incaricato del sopralluogo;
- 2) azienda agricola presso la quale si effettua il sopralluogo e persone presenti;
- 3) opera o coltura oggetto di sopralluogo;
- 4) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
- 5) superficie danneggiata;
- 6) quantità di prodotto perduto;
- 7) presunta data del danno;
- 8) specie animale ritenuta responsabile e presunta provenienza dell'animale stesso;
- 9) prevenzione danni eventualmente effettuata;
- 10) indicazioni circa le opere di prevenzione da attuare per evitare ulteriori danni.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.

Per la stima dei danni occorre considerare le seguenti casistiche:

A) Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.

In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto. E' compito del richiedente, inoltrare richiesta scritta all'Ambito Territoriale di Caccia, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.



In questo caso il risarcimento è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e dalla Borsa merci di Bologna per quanto riguarda i cereali.

In caso di superfici totalmente danneggiate non soggette a raccolta il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima.

In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in superficie danneggiata e non a fieno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerite, ma non facenti parte di una coltivazione, non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate o muri a secco.

Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

#### B) Danni alle colture orticole

Il risarcimento viene determinato secondo i seguenti criteri:

- superficie danneggiata;
- prezzo del prodotto;
- produzione media della zona.

Gli importi del risarcimento sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA.

#### C) Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) frutteti – oliveti – vigneti - castagneti da frutto;

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata. Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola presentata agli organismi competenti nei termini di legge.

b) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

Nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

#### *4.7 Procedure per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola*

Per il risarcimento dei danni alle opere funzionali all'attività agricola il richiedente dovrà presentare alla Provincia un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in linea con quanto riportato nei prezzari regionali vigenti per opere



		<p>analoghe.</p> <p>La provincia può effettuare apposita perizia attraverso un tecnico incaricato.</p> <p>L'effettiva erogazione del risarcimento è comunque subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute.</p> <h4>4.8 Commissione arbitrale</h4> <p>Al fine di pronunciarsi su eventuali contenziosi sorti per la stima del danno accertato deve essere istituita una Commissione arbitrale provinciale così composta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) un membro in rappresentanza delle OOPPAA,</li><li>2) un membro in rappresentanza dell'ATC o della Provincia a seconda della competenza al risarcimento del danno,</li><li>3) un membro nominato congiuntamente dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali e dal Collegio dei periti agrari con funzioni di Presidente.</li></ol> <p>Non possono far parte della Commissione agronomi e periti agrari che hanno avuto incarichi per l'accertamento dei danni nell'area interessata negli ultimi tre anni.</p> <p>La Commissione è convocata dalla Provincia (ORA REGIONE) su propria iniziativa e su richiesta degli interessati. La Provincia (ORA REGIONE) definisce le regole di funzionamento della Commissione.</p> <p>Gli oneri derivanti dall'intervento della Commissione sono a carico della parte soccombente. Il lodo espresso dalla Commissione non è appellabile.</p> <p>Si evidenzia che sarebbe opportuno stabilire tempi certi e adeguati, a partire dalla data della stima contestata, entro i quali richiedere l'intervento della Commissione e la convocazione della stessa.</p>
<p><b>Cap.2 – DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE</b></p> <p><b>c. Presentazione istanze, modifiche degli istituti, consenso all'inclusione dei terreni</b></p>	<p>Pag.29</p> <p><i>Le richieste di modifica dei confini e di nuova autorizzazione per gli istituti pubblici e privati e le istanze per la trasformazione da una tipologia di istituto faunistico a un'altra possono essere presentate in occasione della revisione del Piano o alla scadenza di ogni biennio ...</i></p>	<p>E' auspicabile che si arrivi ad una uniformità di indirizzi, definendo criteri di redazione e soggetti coinvolti, al fine di non replicare quanto avvenuto negli scorsi anni (ad esempio: tempistica rilascio decreti, coinvolgimento dei comuni nel rilascio di parere per istituti di competenza degli ATC)</p> <p>In particolare per le AFV si introduce la possibilità in assenza di una reale constatazione dei risultati gestionali (non definita nella proposta in ordine ai soggetti chiamati a controllare e certificare) di poter richiedere variazioni o riperimetrazioni biennali che risultano in controtendenza alla necessità di dare stabilità agli indirizzi gestionali ed alla funzione affidata dal Piano agli istituti.</p>



<p><b>2.1 ISTITUTI PUBBLICI: CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE</b></p> <p><b>2.1.1 Zone di ripopolamento e cattura</b></p>	<p>Pag.30</p> <p><i>Le ZRC costituiscono ancora oggi l'istituto di maggior valore per la conservazione e l'incremento delle popolazioni di piccola selvaggina stanziale ...</i></p> <p>Pag.31</p> <p><i>Indirizzi di miglioramento ambientale delle ZRC</i></p> <p><i>L'ATC per ogni ZRC deve proporre un piano di miglioramento ambientale ...</i></p> <p><i>I miglioramenti ambientali devono insistere almeno sul 4% della superficie vincolata. ...</i></p> <p>Pag.32</p> <p><i>Creazioni di "riserve genetiche"</i></p>	<p>L'affermazione contenuta a pag.30, purtroppo non corrisponde quasi mai al vero. Le condizioni sono molto cambiate negli anni; questo è dovuto principalmente alla sempre più scarsa disponibilità di volontariato, che rende difficile se non impossibile la corretta gestione delle ZRC (ad es: difficoltà nelle sessioni di censimento, effettuate in larga parte da un volontario e/o dal solo tecnico dell'ATC, scarsa vigilanza venatoria, aumento della presenza di ungulati e specie nocive con la conseguente diminuzione della specie in indirizzo.</p> <p>Risulta perciò anacronistico e fuori luogo pensare di proporre ai pochi volontari rimasti, ulteriori appesantimenti (es: obbligo di sottostare ad un ulteriore regolamento, oltre a quelli vigenti, che deve essere previsto dall'ATC e che deve essere finalizzato a <i>favorire la necessaria trasparenza</i>).</p> <p>L'urgenza non è <i>favorire la trasparenza</i>, ma trovare volontari motivati ad una gestione diretta del territorio.</p> <p>L'ATC propone annualmente interventi di miglioramento ambientale. Il bando è aperto agli agricoltori che danno la loro disponibilità ad effettuare detti interventi e non può essere di certo inserito un obbligo in tal senso.</p> <p>Le aziende agricole si dimostrano poco interessate a realizzare gli interventi proposti dall'ATC e a condurli in maniera che siano effettivamente utili alla selvaggina.</p> <p>Si fa notare inoltre che nella "PAC" è già presente la possibilità per le aziende di destinare parte del loro territorio a semine senza fini produttivi immediati o coperti da vegetazione spontanea, utili comunque alla fauna selvatica.</p> <p>La percentuale indicata, se attuata, risulterebbe insostenibile dal punto di vista economico.</p> <p>Sempre per le motivazioni sopra espresse, che rendono molto difficoltosa la gestione "ordinaria" delle ZRC, è da escludere che queste possano divenire addirittura "riserve genetiche"</p> <p>Si fa notare che per la realizzazione ed il mantenimento di tali istituti servono notevoli risorse economiche e personale volontario (oramai quasi introvabile) per: realizzazione e manutenzione della tabellazione dei confini, vigilanza venatoria, monitoraggio, ecc ...,</p> <p>Considerato che già ora è necessario rivolgersi a ditte specializzate per i numerosi interventi sul territorio (tabellazione, decespugliamento, ecc...), ulteriori spese risultano insostenibili per l'ATC.</p> <p>Sono presenti o in programmazione finanziamenti regionali specifici ? ...</p>
<p><b>2.2 Istituti privati: criteri per l'autorizzazione e la gestione</b></p>	<p>(Pag.31) Pag.40</p>	<p>Tale percentuale risulta eccessiva – negli istituti quali ZRC e ZRV la percentuale è pari al 15% circa.</p>



	<i>Di norma su tali istituti l'estensione degli appezzamenti forestali o cespugliati non dovrà essere superiore al 50% ..</i>	La percentuale del 15 % può essere proposta per tutti gli istituti pubblici e privati così da uniformare il criterio
<b>2.7 criteri per le valutazioni degli appostamenti fissi</b>	Pag.50 <i>Procedure VINCA</i>	Dovranno essere meglio specificate le misure da introdurre per quanto attiene la semplificazione delle procedure VINCA nelle aree sottoposte a vincolo per la costituzione di nuovi appostamenti e modifiche o trasformazioni.
<b>3.1.3 Criteri per il monitoraggio della lepre e dei fasianidi negli Istituti pubblici e privati.</b>  <i>Distance sampling lineare.</i>	Pag.58 <i>Conteggi notturni... il metodo deve essere eseguito nel periodo invernale (da dicembre a marzo) ....</i>  Pag.59 <i>Il metodo deve essere adottato obbligatoriamente dagli ATC per la stima delle lepri....</i>	Si osserva una incongruenza per quanto riguarda i tempi. Infatti, ai sensi dell'art. 18 del DPGR 36/R, l'ATC deve, entro il 15 dicembre di ogni anno, far pervenire alla Regione la relazione tecnica sulla stima numerica di lepri e fagiani, il programma di cattura e quello di immissione.  Il metodo indicato, certamente più attendibile del semplice conteggio notturno con faro su transetti predefiniti e mappati (solitamente usato con risultati soddisfacenti), presenta, se eseguito con il necessario rigore tecnico, difficoltà operative difficilmente affrontabili dal personale volontario che, necessariamente, deve coadiuvare il tecnico faunistico quando questi non è presente al rilevamento.
<b>3.2.2 Vocazione del territorio per la presenza degli ungulati</b>	Pag.67 <i>... La definizione di area non conservativa ...</i>  <i>Tali aree dovranno avere una superficie minima accorpata di 25 ettari</i>	Tale proposta contenuta nel documento di pianificazione è valutata positivamente
<b>3.2.3 Gestione nelle aree conservative per gli ungulati</b>	Pag.69 <i>Densità obiettivo per specie nelle aree vocate</i>  <i>Cinghiale densità massima 2,5 capi/Kmq</i>	Tale valore dovrebbe essere rivisto alla luce delle condizioni ambientali e della reale presenza sul territorio.  Si ritiene ipotizzabile una percentuale pari a 2 capi/Kmq
<b>3.2.5 Organizzazione territoriale della gestione venatoria</b>	Pag.71 <i>La mancata predisposizione da parte dei soggetti gestori di UdG/Istituti Faunistici dei piani annuali per la gestione degli ungulati e/o la mancata attuazione delle misure di intervento, in caccia o controllo autorizzate, comporta l'addebitamento dell'indennizzo dei danni periziati nei 200 metri dal perimetro dell'Istituto/Distretto.</i>	Si ritiene non realizzabile l'addebito dei danni ai distretti che operano nell'area vocata.  Si fa presente che i dati relativi ai piani di prelievo, secondo quanto previsto dall'art.28 ter della LRT 3/94, non sono riscontrabili direttamente dall'ATC. L'ufficio territoriale della Regione conferma annualmente la realizzazione di tali piani.  Sono invece riscontrabili i dati relativi alle UDG, i cui piani di prelievo derivano dalle stime effettuate.  I piani vengono però regolarmente modificati in eccesso da parte della Regione, con il risultato dell'impossibilità oggettiva del rispetto del piano di prelievo da parte degli UDG.  L'introduzione di tale indicazione sul PFVR equivale a prevedere l'addebito dell'indennizzo a tutte le UDG
<b>Attività e compiti dell'ATC ...</b>	Pag.71 <i>g) assegnazione di almeno 3 squadre al cinghiale a</i>	Tale norma potrebbe comportare, senza una evidente beneficio per la gestione della specie, uno stravolgimento dell'assetto di numerosi distretti. 10 dei 23 distretti del nostro ATC, sono composti da due sole squadre.



	<p><i>ciascun distretto posto in area vocata, ...</i></p> <p><i>pag.71</i></p> <p><i>h) ... per il capriolo la saturazione indicativa dei distretti si ottiene al raggiungimento di una densità giornaliera di 1 cacciatore /100 ha di distretto.</i></p>	<p>Sarebbe opportuno eliminare “giornaliera” in quanto non esisterà mai tale densità giornaliera; praticamente i distretti non sarebbero mai saturi.</p>
<p><b>3.2.6 Organizzazione territoriale delle attività di controllo e di contenimento ..</b></p> <p><b>Gestione degli Istituti pubblici e nelle aree a divieto di caccia</b></p>	<p><i>Pag.72,73</i></p> <p><i>La gestione degli ungulati nelle aree a divieto di caccia è effettuata con le finalità connesse alla vocazione dell'area in cui questi sono situati. È fatta eccezione per le ZRC e ZRV nelle quali, date le finalità dell'Istituto, la gestione è di tipo non conservativo, indipendentemente dalla vocazione del territorio.</i></p>	<p>Per quanto riguarda il capriolo, tale proposta appare in contrasto o almeno di incerta interpretazione, con quanto la stessa bozza di piano prevede poco dopo, cioè:</p> <p><i>la gestione venatoria degli ungulati nelle ZRV è sempre consentita, le stime di consistenza, il piano annuale di prelievo e l'assegnazione degli abbattimenti sono di norma collegate al/ai distretti confinanti nel caso abbiano la stessa vocazionalità.</i></p> <p>Attualmente, la maggior parte delle ZRV sono parte integrante dei distretti vocati al capriolo.</p> <p>Con la nuova norma, le ZRV andrebbero estromesse dai distretti e le loro popolazioni di capriolo gestite con criteri non conservativi.</p> <p>Si fa notare che le ZRV sono numerose e spesso di dimensioni molto ridotte (talvolta poche decine di ettari) perciò non adeguate alla razionale gestione della specie capriolo.</p>
<p><b>3.2.9 parte speciale</b></p> <p><b>Cervo</b></p> <p><b>obiettivi specifici della gestione</b></p>	<p><i>Pag.77</i></p> <p><i>... si suddividono in due tipologie gestionali: popolazioni sulle quali attuare una gestione non conservativa ...; popolazioni da conservare, essenzialmente quelle appenniniche degli ambiti ACATER ...</i></p>	<p>La classificazione dell'intero territorio regionale non incluso negli ambiti ACATER come non conservativo è errata. Ampie aree forestali, prive di coltivazioni danneggiabili, possono essere considerate a gestione conservativa. Il cervo, inoltre, può essere considerato specie para-autoctona.</p> <p>Anche per la specie capriolo occorrerà giungere ad una reale valutazione e configurazione delle aree vocate in considerazione anche dei problemi conservativi che la popolazione sta presentando in determinati areali.</p>
<p><b>Cap.4</b></p> <p><b>4.1 sicurezza nell'attività venatoria ..</b></p>	<p><i>Pag.103</i></p> <p><i>Rendere obbligatorio segnalare, almeno 24 ore prima, lo svolgimento delle forme di girata e braccata al cinghiale anche qualora siano effettuate ai sensi dell'art.37 della LRT 3/1994, tramite preavviso pubblicato sul sito dell'ATC e ...</i></p>	<p>Si evidenzia che la materia non è affidata agli ATC e di conseguenza la pubblicazione sul sito dell'ATC di tali interventi non può essere fatta.</p>



# GROSSETO SUD

AMBITO  
TERRITORIALE  
DI CACCIA

Cod. Fisc. 92090550531 | Via B. Buozzi 55 58100 Grosseto | Telefono 0564 417375 | Fax 0564 420140 | Sito internet [www.atc7grsud.it](http://www.atc7grsud.it) | e-mail [info@atc7grsud.it](mailto:info@atc7grsud.it) | pec [info@pec.atc7grsud.it](mailto:info@pec.atc7grsud.it)